



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 258 del 29/03/2023

Oggetto:

VALORIZZAZIONE ECONOMICA FERIE NON FRUITTE DA DIRIGENTE MEDICO A. R. (MATR. N. 5287) ENTRO LA CESSAZIONE

**DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)**

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente 1 di 5



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

L'estensore dell'atto: De Dorigo Erica

Il Responsabile del procedimento: Bianco Roberto

Il Dirigente/Funzionario: Sala Claudia

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore S.O.C. Gestione Personale e Relazioni Sindacali, in conformità al Regolamento approvato con deliberazione n. 290 del 12/05/2017 e modificato con deliberazione n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 1247 del 24/10/2022 si prendeva atto del recesso volontario dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dall'1/11/2022 del Dott. A. R. (matr. n. 5287), dirigente medico di Ortopedia e Traumatologia;
- con note del 27/07/2022 e poi 2/10/2022 il suddetto dirigente, nell'indicare i giorni in cui sarebbe assentato per ferie nel mese di ottobre 2022 prima della cessazione, richiedeva che venissero valorizzate economicamente le giornate di ferie residue al momento della cessazione stessa, di cui non aveva potuto fruire per motivi clinico – organizzativi e in considerazione dell'organico ridotto che rendevano difficile la gestione del reparto in caso di sua assenza;
- con nota del 3/10/2022 il Direttore del Dipartimento di Area Chirurgica esprimeva parere favorevole in merito alla suddetta richiesta e la Direzione Generale ne autorizzava il pagamento;

Visto l'Accordo Integrativo Aziendale dirigenza SPTA, di cui alla deliberazione n. 121/2021, vigente al momento della cessazione del suddetto dirigente medico, che stabiliva che le ferie non fruite entro i 18 mesi ai sensi del D. Lgs. n. 66/2003, e s.m.i., potessero essere godute interamente all'atto della cessazione dal servizio, nonché l'Accordo Integrativo Aziendale Area Sanità siglato in data 4/10/2022 che dispone che sono fatti salvi i diritti acquisiti in base al suddetto A.I.A.;

Dato atto che presso la S.O.C. Ortopedia e Traumatologia di Verbania da numerosi anni risulta difficile garantire la programmazione delle ferie, in quanto: 1) sussiste cronica carenza di dirigenti medici dipendenti (rispetto ai sette dirigenti medici complessivamente previsti nel P.T.F.P. per la S.O.C. in questione, negli anni 2020, 2021 e 2022 ve ne erano in servizio quattro, oltre il Direttore); 2) nonostante il numero esiguo di medici, è necessario assicurare la continuità dell'attività istituzionale di un reparto ove spesso vi è l'urgenza di intervenire in situazioni non programmate e non programmabili e che espleta attività in regime di urgenza, con un'organizzazione su cui ha pesantemente inciso la pandemia, e ove è sempre necessario agire e organizzarsi per evitare il pericolo che si verifichino ipotesi di interruzione di pubblico servizio; 3) si è dovuto altresì talvolta sopperire alla grossa carenza di medici della S.O.C. Ortopedia e Traumatologia di Domodossola; 4) si è dovuto far fronte nell'anno 2022 anche alla necessità di recuperare le liste di attesa generate durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19;

Rilevato che a seguito della pandemia vi sono stati numerosi mesi in cui, per direttive regionali (note DIRMEI – Unità di Crisi della Regione Piemonte prot. n. 55839 del



10/11/2020 e prot. n. 194123 del 14/11/2020) e aziendali, vi è stata l'impossibilità/divieto di programmare le ferie nel periodo emergenziale, che va dall'ultimo trimestre dell'anno 2020 all'anno 2021 e al primo trimestre dell'anno 2022;

Precisato che per quanto sopra esposto per il Dott. A. R. è stato pressoché impossibile fruire delle ferie, al fine di consentire alla Struttura di garantire la continuità dell'assistenza;

Rilevato che alla data di cessazione dal rapporto di lavoro il dirigente medico in questione presentava un saldo ferie residue complessivo di trentasette giorni;

Considerati l'art. 5, c. 8 L. n. 135/2012, nonché i pareri del Dipartimento della Funzione Pubblica del 2012 e del 2020 e del M.E.F. - Dipartimento RGS-IGOP del 2012;

Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta espressa di riconoscimento economico sostitutivo delle ferie non godute, tenuto conto che, pur nella subentrata decisione di estinzione del rapporto di lavoro, non è stato possibile, a causa di circostanze oggettive e indipendenti dalla volontà delle parti, poter fruire delle suddette giornate di congedo ordinario entro la data di cessazione, per esigenze di servizio, sia per l'emergenza epidemiologica, sia per la cronica carenza di personale medico in servizio presso le SS.OO.CC. Ortopedia e Traumatologia di Verbania e di Domodossola, sia per la necessità di recuperare le liste di attesa createsi durante la pandemia, situazioni contingenti che non hanno consentito una programmazione atta a permettere la completa estinzione delle ferie maturate negli anni 2020 e 2021 e nel primo trimestre dell'anno 2022, stante la doverosità di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria pubblica, con una dotazione di organico insufficiente, per evitare il grave rischio di interruzione di pubblico servizio presso le Strutture Ospedaliere;

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 502/1992, e s.m.i., come formulati nel frontespizio del presente atto.

DELIBERA

1) di riconoscere, per tutto quanto esposto in premessa, al Dott. A. R. (matr. n. 5287) il valore economico sostitutivo dei trentasette giorni di ferie complessivamente non fruite, per esigenze di servizio, entro la data di risoluzione del rapporto di lavoro, per un importo pari a Euro 11.778,30, tenuto conto delle circostanze oggettive descritte in premessa, indipendenti dalla volontà delle parti, che non hanno consentito, pur nella subentrata decisione di estinzione del rapporto di lavoro, una programmazione atta a permettere la completa estinzione delle ferie maturate negli anni 2020 e 2021 e nel primo trimestre dell'anno 2022, stante la doverosità di garantire in detto periodo la continuità dell'assistenza sanitaria pubblica, con una dotazione di organico insufficiente, per evitare il



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

grave rischio di interruzione di pubblico servizio presso le Strutture Ospedaliere;

2) di imputare gli oneri derivanti dal presente atto, pari a complessivi Euro 15.582,69 al bilancio corrente, così ripartiti:

Euro 11.778,30 per competenze al conto 3.10.06.08

Euro 2.803,24 per oneri al conto 3.10.06.18

Euro 1.001,15 per IRAP al conto 3.30.01.04.

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di procedere.



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente 5 di 5